



COMUNE DI CAPRILEONE
Provincia di Messina

N. 24 Registro

del 12/06/2019

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione regolamento sulla definizione agevolata delle entrate tributarie comunali non riscosse ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **DODICI** del mese di **GIUGNO** alle ore **19:00** e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di **INIZIO** disciplinata dal comma 1° dell'art. 30 della L. R. 06/03/1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'art.58 della stessa L.R., in **sessione ordinaria** che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome del Consigliere				
	Presente	Assente	Presente	Assente
LIONETTO CATERINA	X		X	
ACEFALO MARIA ROBERTA	X		X	
PUGLISI GUERRA CHIARA	X		X	
MANCUSO CALOGERO	X		X	
MESSINA PATRIZIA	X			X
SIRNA ANTONIO		X		
TRISCARI BARBERI SEBASTIANO	X			
Assegnati: n. 12	In carica: n. 12	Presenti n 10	Assenti: n. 2	

Assume la Presidenza la Sig.ra **Caterina Lionetto** nella sua qualità di **Presidente**.
Sono Presenti: Responsabile dell'Area Amministrativa, la Responsabile dell'Area Servizi Sociali e la Responsabile dell'Area Finanziaria;
Partecipa il Segretario del Comune **Dott.ssa Francesca Calarco**.
Risultano presenti: Sindaco, il Vice Sindaco, l'Assessore Carcione e l'Assessore Giacobbe

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che sulla proposta di deliberazione in oggetto ha espresso:

- Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica: **parere Favorevole;**
- Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità contabile: **Parere Favorevole;**

La seduta è pubblica

Relaziona il Presidente e invita ad intervenire il Consigliere Puglisi che ha seguito la predisposizione del regolamento.

Il Consigliere Puglisi rileva che si tratta dell'esame di un regolamento fortemente voluto da tutta l'Amministrazione per il bene di tutta la cittadinanza, auspicando che diventi volontà dell'intero Consiglio Comunale, dato che anche in altre sedute consiliari era stato espresso questo avviso da parte del Consigliere Musarra. È stato deciso di aderire alla possibilità di sgravare i ruoli dei debiti già oggetto di ingiunzione e notificati tra gli anni 2000 e 2017 in modo da consentire a chi si è trovato in difficoltà a pagare prima di poterlo fare adesso, eliminandone le sanzioni per i ritardi. Rileva poi che per quanto attiene alle sanzioni al codice della strada verranno invece azzerati gli interessi, così come previsto dalla legge.

Il Consigliere Musarra chiede se c'è stata estensione ai ruoli notificati nel 2018. Il Consigliere Fiore chiede se vengono eliminati sia sanzioni che interessi e chiede di poter favorire maggiormente i contribuenti.

Il Consigliere Puglisi fornisce opportune spiegazioni.

Il Consigliere Musarra chiede poi chi sia il concessionario dell'Ente e la responsabile dell'Area Economica presente in aula risponde.

Il Consigliere Musarra chiede inoltre se sia possibile agevolare chi si trovi già in condizioni di fermo amministrativo in modo da consentire l'eliminazione già con il pagamento della prima rata.

Il Consigliere Messina rileva che è necessario attenersi a quanto fissato dalla legge, che ha già previsto una situazione di favor per chi si è trovato in difficoltà e non ha potuto pagare nei tempi previsti.

Interviene il Presidente del Consiglio evidenziando che non si tratta di non voler aiutare i cittadini, anzi fortemente agevolati da un tale operazione altrimenti non possibile, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

Il Consigliere Musarra dichiara di voler formulare emendamento. Chiede poi come mai debba attendersi un provvedimento espresso, dal momento che si potrebbe anche correre il rischio che l'ufficio dimentichi di procedere e poi si dovrebbe applicare il silenzio-diniego.

Propone pertanto di emendare l'art. 5, comma 2 del regolamento che prevede la possibilità di svincolare il fermo, cassando il periodo da *"avvenuto pagamento totale del dovuto"* e inserendo *"dopo aver pagato la prima rata"*.

Il presidente pone in votazione l'emendamento e con voti favorevoli 2, contrari 8 (Lionetto, Acefalo, Mancuso, Puglisi, Messina, Triscari, Di Pane Masi, Todaro) l'emendamento viene respinto.

Il Consigliere Musarra espone altro emendamento, n. 2 in relazione all'art.6, comma 3 cassando l'intero comma e inserendo la seguente dicitura *"L'istanza si intende rigettata solo con espresso provvedimento da parte del Comune"*.

Il presidente pone in votazione l'emendamento e con voti favorevoli 2, contrari 8 (Lionetto, Acefalo, Mancuso, Puglisi, Messina, Triscari, Di Pane Masi, Todaro) l'emendamento viene respinto.

Quindi, non essendoci altri interventi il Presidente dichiara chiusa la discussione e si passa alla votazione.

Con votazione unanime favorevole resa nelle forme e nei modi di legge

II CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Visto che sulla proposta sono stati acquisiti i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni di legge;

Ritenuta tale proposta di deliberazione meritevole di approvazione;

Visto L'O.R.E.L.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di cui all'oggetto che è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.

Successivamente il Presidente pone a votazione l'immediata eseguibilità della proposta

Con votazione unanime favorevole resa nelle forme e nei modi di legge...

II CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della superiore votazione;

DELIBERA

DI DICHIARARE la deliberazione immediatamente eseguibile

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL PRESIDENTE
Caterina Lionetto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Francesca Calarco

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Capri Leone Li 12/06/10

Il Segretario Comunale



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – On Line del Comune (www.comune.capri Leone.me.it) il giorno _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

L'ADDETTO

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal _____ al _____ e che nessuna osservazione e reclamo è pervenuta.

Capri Leone li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE
Antonio Raimondo

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- Dopo trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.

Capri Leone Li _____

Il Segretario Comunale
(F.to Dott.ssa Francesca Calarco)



COMUNE DI CAPRI LEONE

(Città Metropolitana di Messina)
Area Tributi e Patrimonio

P.IVA 00461850836

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione regolamento sulla definizione agevolata delle entrate tributarie comunali non riscosse ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34.

PREMESSO che l'art. 15 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali e tributarie non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni fiscali ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n.639, notificati negli anni dal 2000 al 2017;

VISTO, l'art.53 del D.Lgs.446/1997, in base al quale gli enti possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esclusione delle somme dovute a titolo di sanzioni;

CHE, in riferimento alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le agevolazioni si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27;

CONSIDERATO che la definizione agevolata delle controversie tributarie consentirà ai contribuenti di regolarizzare la loro posizione tributaria, nei confronti del Comune di Capri Leone, adottando una procedura più avvantaggiata;

CHE, quindi, per le motivazioni sopra esposte risulta necessario procedere all'approvazione del regolamento sulla definizione agevolata delle entrate tributarie comunali non riscosse, ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34;

VISTO il decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000;

VISTO l'articolo 15 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34;

VISTOLO Statuto Comunale;

VISTA la normativa vigente in materia;


SI PROPONE DI

1. **APPROVARE** l'allegato regolamento sulla definizione agevolata delle entrate tributarie comunali non riscosse ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34;
Regolamento
2. **DARE ATTO** che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto il giorno successivo alla sua pubblicazione;
3. **INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
4. **DARE MANDATO** al Responsabile dell'Area Tributi per tutti gli atti consequenziali alla approvazione della presente proposta.

Capri Leone, li 04/06/2019

Il Proponente

(Il Sindaco Filippo Borrello)



Filippo Borrello

COMUNE DI CAPRI LEONE
(Città Metropolitana di Messina)

PARERE

AREA TRIBUTI E PATRIMONIO

Per quanto riguarda la **regolarità tecnica** si esprime parere **"FAVOREVOLE"**

Capri Leone lì, 04/06/2019

IL RESPONSABILE AREA TRIBUTI E PATRIMONIO
Marina Mollica

COMUNE DI CAPRI LEONE
(Città Metropolitana di Messina)


PARERE

AREA RAGIONERIA

Per quanto riguarda la **regolarità contabile** si esprime parere **"FAVOREVOLE"**
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267 del 18/08/2000 si attesta la copertura finanziaria al capitolo _____

Capri Leone lì, 04/06/2019

IL RESPONSABILE AREA RAGIONERIA
(D.ssa Giuseppina Mangano)



COMUNE DI CAPRI LEONE

Città Metropolitana di Messina

***REGOLAMENTO SULLA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE NON RISCOSSE AI SENSI
DELL'ART.15 D.L. 30-04-19 N.34.***

Comune di Capri Leone

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	pag 2
Articolo 2 - Finalità del regolamento.....	pag 2
Articolo 3 - Ambito di applicazione della definizione agevolata	pag 2
Articolo 4 - Istanza di adesione alla definizione agevolata.....	pag.3
Articolo 5 - Giudizi pendenti- azioni esecutive e fermo amministrativo in corso.....	pag 3
Articolo 6 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata.....	pag 4
Articolo 7 - Efficacia della definizione agevolata	pag.5
Articolo 8 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	pag.5
Articolo 9 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento.....	pag.5
Articolo 10- Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore.....	pag.6
Articolo 11- Procedure cautelative ed esecutive in corso.....	pag.6
Articolo 12- Pubblicità.....	pag.6
Articolo 13- Disposizioni Finali.....	pag.6
Articolo 14- Trattamento dei dati personali.....	pag.6
Articolo 15- Entrata in Vigore.....	pag.7

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che ha riconosciuto potestà regolamentare ai Comuni in materia delle proprie entrate, in attuazione dell'articolo 15 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie per le quali hanno avuto esito negativo le ordinarie procedure di riscossione.

Art. 2 - Finalità del regolamento

1. Con il presente regolamento si offre la possibilità ai contribuenti a cui è stato notificato un provvedimento di ingiunzione fiscale, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n.639, notificati negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'art.53 del D.Lgs.446/1997, per il recupero di entrate comunali anche tributarie non pagate, di regolarizzare la propria posizione adottando una procedura agevolata.

2. La possibilità di adesione alla definizione agevolata non deve comunque essere intesa come rinuncia al principio di salvaguardia dei diritti di quei cittadini che pagano regolarmente imposte, tasse e adempiono ai propri obblighi con tempestività.

Art. 3 - Ambito di applicazione della definizione agevolata

1. Le disposizioni dettate dal presente regolamento prevedono la definizione agevolata delle entrate comunali anche tributarie di cui al comma 1, del precedente articolo, non ancora riscosse dal Comune, per le quali sono in corso le procedure di riscossione coattiva, mediante l'istituto dell'ingiunzione fiscale, come disciplinato dal richiamato regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Possono essere oggetto di definizione agevolata le entrate poste in riscossione coattiva, per le quali l'ingiunzione fiscale è stata notificata nel periodo compreso tra il 01/01/2000 e il 31/12/2017, dal comune o dal concessionario della riscossione, di cui al comma 5, del richiamato articolo 52.

3. I debitori possono estinguere il proprio debito in unica soluzione o in più rate, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
 - b) le spese relative ai compensi per la riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
 - c) le spese postali e di notifica;
 - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari e/o esecutive sostenute;
- non sono dovute le somme a titolo di sanzioni.

4. Ai sensi dell'art.3, comma 17 del D.L.119/2018, per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Sono esclusi dalla definizione agevolata i debiti di cui al comma 16 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136., richiamato nell'articolo 15 del D.L. 34 del 30 aprile 2019.

5. Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme già versate a titolo di sanzioni, anche parzialmente, su ingiunzioni di pagamento notificate entro il 31 dicembre 2017.

Articolo 4 - Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 3, il debitore presenta al Comune apposita istanza entro il 31/07/2019.

2. L'istanza, presentata su modello messo a disposizione dal Comune e reso disponibile sul proprio sito internet nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento, deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome/ragione-denominazione sociale, luogo e data di nascita/di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), nonché i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza e deve essere notificata al Comune con raccomandata A/R, PEC o consegnata a mano.

3. Per beneficiare della definizione agevolata è possibile richiedere la rateizzazione dell'importo dovuto. Nell'istanza il debitore indica, pertanto, il numero di rate con cui intende effettuare il pagamento, l'ultima scadenza sarà non oltre il 30 settembre 2021.

4. In presenza di pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, il debitore assume l'impegno a rinunciare agli stessi.

5. Il soggetto competente a esaminare le richieste presentate dai debitori, per avvalersi della definizione agevolata, è il Funzionario Responsabile dell'area Tributi e Patrimonio.

Articolo 5 - Giudizi pendenti - azioni esecutive e fermo amministrativo in corso

L'istanza di cui all'articolo precedente può essere presentata anche nel caso in cui l'ingiunzione fiscale sia impugnata davanti agli organi della giustizia tributaria e civile ed il relativo giudizio non sia definitivo. In questo caso l'istanza di cui al comma precedente deve contenere anche l'impegno alla rinuncia al contenzioso con compensazione delle spese legali.

L'istanza è ammissibile anche nel caso di iscrizione avvenuta di fermo amministrativo da parte del Concessionario della riscossione coattiva, in tal caso lo svincolo del fermo suddetto avverrà solo ad avvenuto pagamento totale del dovuto, ma comprese le spese vive e legali sostenute per la procedura.

L'istanza è ammissibile anche nel caso di procedura in corso e/o assegnazioni da parte del giudice già intervenute per pignoramenti c/terzi, pignoramenti mobiliari ed immobiliari da parte del Concessionario della riscossione coattiva; in tal caso la rinuncia al pignoramento suddetto avverrà solo ad avvenuto pagamento totale del dovuto ma comprese spese vive e legali sostenute per la procedura. Il Concessionario provvederà a rideterminare l'importo dovuto.

Articolo 6 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune o il Concessionario comunica l'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza entro il 30/09/2019.
2. Se a seguito delle verifiche operate dal Comune sulla veridicità dei dati comunicati dal contribuente emerge un'accertata infedeltà dell'istanza, viene inviato un provvedimento motivato, con cui viene rigettata la richiesta di adesione alla definizione agevolata. Il diniego è impugnabile nei termini di legge dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.
3. L'istanza si intende comunque rigettata in assenza di accoglimento espresso da parte del Comune entro il 30.09.2019 (silenzio-diniego) con decorrenza dei termini per l'impugnativa.
4. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune o il Concessionario, comunica a coloro che hanno presentato l'istanza l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata e le modalità di pagamento.
5. In caso di rateazione, nello stesso termine indicato al comma 1, viene comunicato l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse attenendosi ai seguenti criteri:
 - a) versamento unico entro il 30 novembre 2019;
 - b) versamento in un massimo di 4 rate mensili (prima scadenza 30/11/19) o due rate trimestrali (prima scadenza 30/11/19) per debiti totali di importi fino a 500,00 euro;
 - c) versamento in un massimo di 7 rate mensili (prima scadenza 30/11/19) o 3 rate trimestrali (prima scadenza 30/11/19) per debiti totali di importi compresi tra 501,00 euro e 1.000,00 euro;
 - d) versamento in un massimo di 12 rate bimestrali (prima scadenza 30/11/19) o 8 rate trimestrali (prima scadenza 30/11/19) per debiti totali di importi superiori a 1.000,00 euro.

In caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi legali vigenti.

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare anche uno solo dei debiti inclusi nell'ingiunzione di pagamento.

Art. 7 - Efficacia della definizione agevolata

1. In caso di ammissione alla definizione agevolata, il contribuente provvede al versamento dell'unica rata o delle rate concordate, entro e non oltre le scadenze indicate dal Comune.
2. Il versamento degli importi dovuti potrà essere eseguito mediante le modalità definite nella domanda di accoglimento.

Articolo 8 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione, emessi dal Comune o dallo stesso agente della riscossione.

In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili e/o compensabili.

Con l'adesione alla definizione agevolata decadono le rateizzazioni in corso relative agli stessi tributi oggetto di domanda.

Articolo 9 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto escludendo gli eventuali interessi di dilazione.

Articolo 10 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti

nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 11 - Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. Nell'ipotesi di procedure cautelative ed esecutive in corso, a seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza di definizione agevolata.
2. Il Comune o il Concessionario non possono iniziare azioni cautelative o esecutive in presenza di istanza per aderire alla definizione agevolata.
3. Restano salve le procedure cautelative od esecutive già avviate alla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata.

Art. 12 - Pubblicità

1. Entro 15 giorni dall'adozione del presente Regolamento è disposta la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale e gli uffici preposti adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante strumenti informatici e mezzi di informazione locale.

Articolo 13 - Disposizioni Finali

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la specifica materia, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali dei contribuenti saranno oggetto di trattamento da parte dell'Ente per il perseguimento delle sole finalità istituzionali per le quali i dati stessi sono stati forniti nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
2. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.
3. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione, se non per espressa previsione di legge.

Art. 15 - Entrata in Vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Da "GRAZIA GULLOTTA" <grazia.gullotta@pec.odcec.ct.it>
A "caprileone" <caprileone@pec.intradata.it>
Data mercoledì 5 giugno 2019 - 08:46


Sepeleone

Parere sulla proposta di delibera CC avente ad oggetto l'approvazione del regolamento sulla definizioni agevolata delle entrate comunali

Invio in allegato parere sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto l'approvazione del regolamento sulla definizioni agevolata delle entrate comunali non riscosse ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legge 30 aprile 2019 n.34
Distinti saluti
Grazia Gullotta

Allegato(i)

13parereregolamentodefinizioneagevolata.pdf (64 Kb)



COMUNE DI CAPRI LEONE
L'ORGANO DI REVISIONE:
DR. GRAZIA GULLOTTA

VERBALE N.13 DEL REVISORE UNICO DEL 05.06.2019

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO L'APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI NON RISCOSE AI SENSI DELL'ART.15 DEL D.L. 30 APRILE 2019 N.34

L'anno 2019 il giorno cinque del mese di giugno la dott.ssa Grazia Gullotta, Revisore Unico del Comune di Capri Leone,

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa all'approvazione del regolamento sulla definizione agevolata delle entrate comunali e tributarie non riscosse ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legge 30 aprile 2019 n.34;

Considerato

Che L'articolo 15 del Decreto Legge 30 aprile 2019 n.34 prevede la definizione agevolata delle comunali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2017; che gli enti possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del superiore decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate;

Considerato che

La definizione agevolata permetterà ai contribuenti di regolarizzare eventuali posizioni debitorie nei confronti del Comune di Capri Leone usufruendo di una procedura agevolata;

visto lo Statuto Comunale;

Vista la normativa vigente in materia;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art.49 del d.lgs. n.267/2000

Esprime parere favorevole

Alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa all'approvazione del regolamento sulla definizione agevolata delle entrate comunali e tributarie non riscosse ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legge 30 aprile 2019 n.34;

Il Revisore

Dr. Grazia Gullotta

